

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070
info@calparma.eu

Regolamento del Mercato Agro-Alimentare di Parma

Definizione e gestione del Mercato

Art. 1 – Disciplina delle attività mercatali e campo di applicazione del presente regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività e dei servizi afferenti il funzionamento del Mercato Agro Alimentare e Logistica di Parma e di tutte le vigenti disposizioni.*
2. *Il Mercato è costituito dai locali, dalle attrezzature messe a disposizione degli operatori economici, nonché dai servizi e dalle reti telematiche, necessari per il funzionamento dello stabilimento, ubicati all'interno del Centro Agro-Alimentare e Logistica di Parma, in via del Taglio, n. 5 di proprietà di C.A.L. S.r.l.*
3. *Per commercializzazione all'ingrosso si intendono le operazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 10 della L.R. 19 gennaio 1998, N1*

Art. 2 – Gestione del Mercato

1. Il Mercato è gestito da C.A.L. S.r.l. secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 19.1.1998, n° 1 e nel contratto di servizio stipulato con il Comune di Parma.
2. C.A.L. S.r.l. può affidare a terzi la gestione di servizi che non ritenga di gestire direttamente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio con cui il Comune di Parma ha affidato a C.A.L. S.r.l. la gestione del servizio pubblico di Mercato ortofrutticolo all'ingrosso e servizi connessi e collegati.
3. I servizi eventualmente affidati a terzi verranno commisurati dall'ente gestore in base a precisi parametri di efficienza e di competitività, sulla scorta di specifiche convenzioni e nel rispetto delle procedure prescritte dalle vigenti norme di legge.

Art. 3 – Compiti di C.A.L. S.r.l.

1. C.A.L. S.r.l. è responsabile del regolare funzionamento del Mercato, dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture, alla cui organizzazione vi dovrà provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. C.A.L. S.r.l., in particolare, provvede all'assegnazione dei posteggi e delle aree agli operatori secondo le modalità di cui al successivo art. 16, alla formalizzazione dei relativi

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

contratti, nonché a svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente regolamento.

3. A C.A.L. S.r.l. sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- vigilare affinché le attività nell'ambito del Mercato si svolgano secondo le norme di legge e di regolamento;
- controllare il regolare svolgimento dei servizi di Mercato;
- predisporre la vigilanza per il buon funzionamento dell'attività di Mercato;
- promuovere i progetti e gli interventi volti allo sviluppo dell'intero comparto agro-alimentare;
- realizzare innovazioni tecnologiche per la qualificazione dei servizi e delle infrastrutture del Mercato;
- promuovere, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- stabilire e curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato;
- vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
- intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
- autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- accertare, in base alle norme vigenti, che le derrate e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- introdurre e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- adottare provvedimenti che si rendano necessari per la tutela del patrimonio;
- curare la vendita dei prodotti affidati alla direzione del Mercato mediante commissionari.

4. C.A.L. S.r.l. ha la facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme del regolamento o che comunque turbino, con il loro comportamento, il regolare funzionamento del Mercato.

Art. 4 – Direttore di Mercato

1. Al Mercato è preposto un Direttore, nominato direttamente dall'ente gestore, il quale deve sovrintendere al regolare funzionamento dei relativi servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle direttive interne.
2. Al Direttore competono anche le funzioni e le iniziative finalizzate al buon andamento del Mercato e al perseguimento degli obiettivi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità organizzativa.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

3. La nomina, lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore sono regolati da C.A.L. S.r.l..

Art. 5 – Personale addetto al Mercato

1. Il Direttore è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'ente gestore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle effettive necessità del Mercato stesso.

Art. 6 – Commissione di Mercato

1. Presso il Mercato può essere istituita una apposita Commissione consultiva presieduta dal Direttore, all'uopo delegato dal Presidente di C.A.L S.r.l.
2. La commissione è composta da dieci membri, oltre che dal Direttore, designati come segue:
 - due rappresentanti congiuntamente designati da C.A.L. S.r.l. e dal Sindaco del Comune di Parma;
 - un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria della produzione del settore primario;
 - un rappresentante dell'industria di trasformazione;
 - un rappresentante dei concessionari del Mercato;
 - un rappresentante dei commercianti acquirenti designati dalle Associazioni dei Commercianti;
 - un rappresentante della grande distribuzione organizzata;
 - un rappresentante delle società che forniscono servizi all'interno della struttura mercatale;
 - un rappresentante dei lavoratori dipendenti dei concessionari.
3. Al fine di garantire il funzionamento della Commissione, è data facoltà a C.A.L. S.r.l. di procedere comunque all'insediamento della Commissione, anche nel caso in cui, entro i termini indicati, non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 2, nelle more della presentazione delle designazioni stesse.
4. La Commissione dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere confermati. Le spese di funzionamento sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione di C.A.L. S.r.l. e sono a carico della società.
5. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.
6. Un dipendente di C.A.L. S.r.l., designato dal Presidente della Commissione, funge da segretario; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato nella seduta successiva e firmato dal Presidente.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 7 – Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato

1. La Commissione di Mercato è convocata dal Direttore di norma due volte all'anno per la presentazione dei programmi relativi ad ogni esercizio e così pure per valutare le risultanze a consuntivo; inoltre viene convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno sei dei suoi componenti.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno tre giorni prima della data prevista, salve eventuali comunicazioni d'urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.
3. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, mentre, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.
4. I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.
5. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della Commissione.
6. La Commissione esprime determinazioni non vincolanti in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. La Commissione, inoltre, formula proposte sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato, al fine di assicurare la massima efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario.
8. La Commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dal presente regolamento.

Art. 8 - Rilevazioni statistiche e prezzi

1. Nel Mercato debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati secondo le norme di legge vigenti.
2. La rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte è effettuata sulla base dei dati forniti dagli operatori. Tali dati devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè riportare indicazione della specie merceologica, della quantità, della provenienza e del destinatario.
3. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato dalla Direzione del Mercato, mediante il metodo della rilevazione, dell'intervista e/o attraverso specifico sistema informatico.
4. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti. La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati riferiti al prodotto al netto di tara.
5. La Direzione del Mercato ha la facoltà di utilizzare per fini statistici gli atti e i documenti attinenti alle vendite.
6. I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

7. I dati globali e le loro eventuali elaborazioni, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 9 – Servizi

1. C.A.L. S.r.l. assicura, in particolare, ai sensi di legge, i seguenti servizi di Mercato:
 - a) servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
 - b) rilevazione statistica e prezzi;
 - c) vigilanza igienico-sanitaria;
 - d) servizio di pulizia del Mercato e smaltimento rifiuti ed imballaggi;
 - e) servizio spalatura neve;
 - f) servizio di bar e ristoro;
 - g) servizio di presa e consegna vagoni ferroviari;
 - h) servizio di cassa del Mercato;
 - i) servizio di posteggio per veicoli e automezzi;
 - j) servizio di pubblicità;
 - k) ogni altro servizio ausiliario del Mercato;
 - l) promozione dello studio e dell'implementazione di sistemi e servizi specialistici rivolti alle imprese.
2. I servizi di cui al precedente comma 1, con l'esclusione di quelli di cui alle lettere b), c), h) e j), possono essere gestiti direttamente ovvero affidati a soggetti terzi, sulla base di apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti norme di legge.
3. I servizi di cui al precedente comma 1, lettere b), c), h) e j), sono da considerarsi servizi essenziali e fondamentali la cui gestione può essere affidata a terzi solo previo parere espresso dall'Amministrazione Comunale.
4. Le ditte incaricate sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.
5. Le ditte incaricate non possono trasferire ad altri soggetti il servizio assunto.

Art. 10 – Vigilanza igienico-sanitaria

1. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria e l'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel Mercato vengono svolti dai competenti organi in ottemperanza alle normative vigenti.
2. L'ente gestore mette a disposizione del Servizio di Vigilanza Sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle relative funzioni.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070
info@calparma.eu

Art. 11– Facchinaggio

1. I servizi accessori al funzionamento del Mercato e così pure le operazioni di scarico, carico e movimentazione delle derrate sono svolti dall'ente gestore che può affidarle a terzi, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/98 e dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Parma.
2. E' data facoltà agli operatori di effettuare le movimentazioni di merci all'interno dei rispettivi posteggi.
3. Tuttavia, detti servizi, all'interno del posteggio, possono essere comunque richiesti dal singolo operatore commerciale all'ente gestore o al titolare del servizio.
4. I facchini, per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel Mercato, debbono avere compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie e infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché la normale condizione personale. A tal fine dovranno essere in possesso di libretto sanitario aggiornato e delle autorizzazioni di legge; debbono inoltre dimostrare la regolarità della propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto oltre che essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
5. I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi a seconda della tariffa fissata dall'ente gestore. Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la movimentazione e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando sia richiesta.
6. E' ad essi vietato farsi aiutare da persone estranee nel disimpegno della loro attività. Durante la loro permanenza nel Mercato e nelle aree o nei posteggi ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'ente gestore ed esporre, in maniera ben visibile, idoneo tesserino di riconoscimento. E' vietato ai facchini svolgere operazioni di compravendita o di mediazione tra operatori e venditori.
7. Le operazioni di scarico avvengono di norma direttamente al posteggio di vendita.
8. Quando i facchini non riescono ad effettuare contemporaneamente tutte le prestazioni, devono dare la precedenza a quelle richieste dagli operatori che non si servono di personale proprio.
9. Il Direttore, in via eccezionale e per necessità indifferibili, può consentire il carico e lo scarico delle merci in orari diversi da quelli stabiliti.
10. In linea di principio, il servizio di scarico ha la precedenza su ogni altra operazione.
11. I concessionari che intendono avvalersi di personale proprio, per il carico dei mezzi accostati alle banchine dei posteggi di vendita, debbono dare comunicazione di disdetta alla Direzione del Mercato entro il 30 settembre di ogni anno per permettere all'ente gestore di programmare il servizio di facchinaggio nell'anno seguente.

Art. 12 – Pulizia e smaltimento rifiuti e imballaggi

1. I servizi di pulizia del Mercato e di smaltimento dei rifiuti e degli imballaggi sono svolti da C.A.L. S.r.l. che può affidarli a terzi secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/98 e dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Parma.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 13 – Corrispettivi, tariffe e depositi cauzionali

1. I proventi della gestione debbono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento e alla promozione del Mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.
2. I corrispettivi di concessione dei posteggi e di ogni altro locale e spazio, qualunque ne sia la destinazione, sono deliberati da C.A.L S.r.l., sentito il parere della Commissione di Mercato.
3. Detti corrispettivi, salvo quanto previsto con appositi atti, comprendono il godimento delle attrezzature, dei parcheggi, dell'organizzazione e del funzionamento dell'intero stabilimento, nonché delle prestazioni e dell'assistenza del personale preposto al Mercato stesso.
4. I suddetti corrispettivi – che possono variare anche quando le concessioni sono in corso – devono essere pagati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione della relativa nota di addebito.
5. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una penale fissa pari al 5% della somma dovuta.
6. I titolari di concessione di posteggio devono costituire deposito cauzionale fruttifero di importo pari a tre corrispettivi mensili, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti da C.A.L S.r.l..
7. Con tale deposito l'ente gestore farà fronte all'eventuale mancato pagamento dei canoni di concessione e delle somme dovute a qualsiasi altro titolo.
8. Ove C.A.L S.r.l. dovesse utilizzare tale deposito cauzionale per inadempienze del concessionario, lo stesso dovrà provvedere, entro dieci giorni, alla sua integrazione. Il mancato versamento o integrazione del deposito cauzionale, costituisce motivo di revoca della concessione da attuarsi con le modalità previste dal regolamento di Mercato.
9. Detto deposito cauzionale viene incamerato da C.A.L. S.r.l. in caso di revoca della concessione.
10. I corrispettivi per l'occupazione dei posteggi e degli spazi, delle superfici e dei locali dati in concessione, a qualsiasi titolo, devono essere pagati anticipatamente.
11. Le tariffe dei servizi di Mercato sono adottate con le stesse modalità dei corrispettivi di concessione.
12. Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della Direzione, in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.
13. Non possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti da C.A.L. S.r.l. o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
14. Le somme eventualmente pagate in più sono rimborsabili.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

OPERATORI

Art. 14 – Venditori e compratori

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti da C.A.L S.r.l. previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/98 e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 31.3.98, n° 114 e successive modifiche.
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato con apposita certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A..
3. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori, sono valide le attestazioni rilasciate dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'attività e così pure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. In ogni caso, i produttori debbono allegare, annualmente, il piano di coltivazione e, limitatamente alle associazioni e alle cooperative dei produttori, l'attestazione della zona territoriale di appartenenza dei soci.
5. Nell'orario e con le modalità stabilite, sono ammessi agli acquisti i consumatori.

Art. 15 – Documenti per l'accesso al Mercato

1. C.A.L. S.r.l. organizza e controlla l'anagrafe degli utenti, dei conferenti e dei clienti del Mercato con particolare riguardo al rilascio e all'eventuale ritiro della tessera di riconoscimento.
2. L'ammissione al Mercato è autorizzata dall'ente gestore, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 14 del presente regolamento, mediante il rilascio agli operatori e ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente di una tessera di riconoscimento munita di fotografia e nella quale debbono essere indicate:
 - le generalità del titolare;
 - il titolo di ammissione al Mercato;
 - il periodo di validità.
3. Per gli operatori agli acquisti e loro coadiuvanti e dipendenti potranno essere richiesti, oltre ai requisiti professionali, anche l'immunità da precedenti penali.
4. Le associazioni dei concessionari debbono collaborare strettamente con l'ente gestore nell'effettuare i necessari riscontri e nel segnalare le eventuali anomalie.
5. Avverso al provvedimento di diniego o di ritiro della tessera di riconoscimento, l'interessato può ricorrere con lettera raccomandata all'ente gestore che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.
6. La tessera deve essere esibita, a richiesta del personale preposto al controllo, ed è soggetta a vidimazione annuale.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

POSTEGGI DI VENDITA

Art. 16 – Concessioni

1. I posteggi di vendita e le aree sono dati in concessione da C.A.L. S.r.l. agli operatori di cui all'art. 10, lett. a-venditori, della L.R. n. 1/98.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità prestabilite da C.A.L. S.r.l.
3. L'individuazione dei concessionari per la copertura dei posteggi di vendita sarà fatta in base a graduatorie formulate da C.A.L. S.r.l. fra tutti i concorrenti in base ai seguenti criteri che saranno valutati da una Commissione Tecnica appositamente nominata:
 - capacità imprenditoriale;
 - entità dell'attività svolta;
 - impianti di produzione, lavorazione, confezionamento, mezzi di trasporto, attrezzature, personale utilizzato;
 - gamma e assortimento dei prodotti posti in vendita;
 - progetti di sviluppo aziendale e di innovazione.
4. Può essere riconosciuto alle ditte già titolari di posteggi presenti nel Mercato un punteggio aggiuntivo in sede di rilascio e/o rinnovo delle concessioni.
5. Alle concessioni non sono applicabili le disposizioni in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale previsto dalla legge.

Art. 17 – Durata della concessione e termine

1. La durata della concessione è fissata in 10 anni.
2. La concessione cessata non legittima pretesa economica o ristori o diritti da parte dei concessionari scaduti e la medesima verrà riassegnata attraverso bando di gara.
3. I concessionari possono recedere dalla concessione dietro semplice richiesta e con preavviso di almeno 6 mesi.
4. Le concessioni cessano:
 - alla scadenza del periodo previsto;
 - per rinuncia del concessionario;
 - per atto di revoca adottato da C.A.L S.r.l..

Art. 18 – Revoca

1. C.A.L S.r.l. potrà revocare la concessione nei seguenti casi:
 - a) cessione totale o parziale di posteggi a terzi, effettuata in contrasto con le norme applicabili o con il presente regolamento;
 - b) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'ente gestore;
 - c) accertate e gravi scorrettezze commerciali;

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

- d) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
 - e) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
 - f) accertata inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
 - g) mancato versamento od integrazione del deposito cauzionale;
 - h) modifiche societarie e costituzione di società senza la prescritta autorizzazione di C.A.L. S.r.l.;
 - i) modifiche societarie da cui risulti che il concessionario non abbia mantenuto la quota di maggioranza nel capitale sociale e anche la rappresentanza legale della società nel primo quinquennio, di cui al successivo art. 20;
 - j) indebita sostituzione del titolare nella gestione del posteggio con personale estraneo.
2. La revoca è dichiarata da C.A.L S.r.l. previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la Commissione di Mercato, salva ogni altra azione civile e penale.
 3. I presupposti e le condizioni che determinano la revoca delle concessioni debbono essere immediatamente contestati dall'interessato, il quale entro 8 giorni, può presentare osservazioni e giustificazioni. Conclusa la fase di contestazione, C.A.L S.r.l. provvede ad emanare formale atto di revoca della concessione che ha efficacia costitutiva immediata dal momento della notifica.
 4. Gli atti di revoca sono comunicati alla Commissione di Mercato.

Art. 19 - Assegnazione dei posteggi

1. Al concessionario saranno assegnati il posteggio di vendita ed aree eventualmente disponibili ritenuti più rispondenti ai criteri di cui al precedente art. 16, valutando la funzionalità complessiva del Mercato.
2. Qualora, per accertata necessità di riorganizzazione del Mercato a cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, C.A.L S.r.l. , sentito il parere della Commissione, ha la facoltà di revocare l'assegnazione attribuendo un'altra postazione compatibilmente con la superficie destinata alle operazioni di vendita. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno tre mesi.
3. I posteggi destinati esclusivamente ai produttori singoli o associati sono assegnati dal Direttore del Mercato ai richiedenti. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgono attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte all'interno dello stabilimento adeguata allo spazio esistente, in relazione alla movimentazione delle derrate e comunque compatibilmente alle aree totali rimaste disponibili.
4. Le assegnazioni sono valide per il periodo rispondente alla durata della concessione e per i produttori soltanto per ciascuno anno solare o parte di esso.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 20 – Titolarità dei posteggi e modifiche

1. La concessione può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.
2. La concessione del posteggio o del magazzino di vendita, nel caso di persone fisiche, è strettamente personale. La concessione può essere volturata in capo al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione di C.A.L S.r.l. e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti prescritti.
3. La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza della medesima, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Mercato. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti. Gli eredi debbono acquisire i requisiti entro un termine massimo di un anno scaduto il quale decadono dalla concessione.
4. Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere all'ente gestore di continuare nella concessione fino alla scadenza.
5. Il decesso del concessionario o del socio della ditta concessionaria deve essere comunicato immediatamente all'ente gestore.
6. Qualora il titolare di una ditta già operante stabilisca di conferire l'azienda in una costituenda società di cui intenda diventarne socio, può chiedere che l'atto di concessione sia trasferito alla nuova società; C.A.L S.r.l. può autorizzare, in questo caso, la volturazione della titolarità della concessione in essere alla nuova società la quale succede, a tutti gli effetti, alla ditta individuale.
7. In caso di costituzione di società fra ditta concessionaria e soggetto esterno al Mercato, la concessione si trasferisce solo se il titolare della medesima mantiene la quota di maggioranza del capitale e resta legale rappresentante della nuova società, a tutti gli effetti, per almeno cinque anni dall'ingresso del nuovo socio; trascorsi cinque anni dalla nascita del nuovo soggetto societario, la titolarità della concessione può essere trasferita, a domanda, in favore dell'altro socio che ne diviene legale rappresentante.
8. L'accorpamento o la fusione fra società concessionarie comporta l'unificazione della concessione; C.A.L S.r.l. valuterà le eventuali richieste in tal senso, nell'ambito delle oggettive possibilità di riorganizzazione del Mercato, con particolare riguardo alla salvaguardia delle condizioni di concorrenza e di trasparenza delle attività di Mercato.
9. La nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atto, nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e le condizioni previste dal presente regolamento.
10. In questa fattispecie il legale rappresentante viene indicato dalla nuova società.
11. Nel caso di scioglimento di società concessionaria, costituitasi secondo quanto previsto nel precedente punto 6 e trascorsi cinque anni, C.A.L S.r.l., allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale e tenuto conto degli spazi oggetto di concessione, valuterà proposte di subentro presentate dai soci del soggetto disciolto.
12. La titolarità delle concessioni, anche a seguito di processi di accorpamento, fusione, unificazione o di ampliamento della base operativa, consentirà l'assegnazione di posteggi nella misura massima di 3 unità e ciò allo scopo di assicurare al Mercato i necessari equilibri concorrenziali.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 21 - Gestione del punto di vendita

1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario della concessione che può, tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del Direttore, da propri delegati aventi i requisiti. Può farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente, regolarmente assunto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, notificando alla Direzione del Mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
2. E' vietata ogni forma di sub-concessione, in qualsivoglia forma effettuata, ivi compreso l'affitto di azienda.
3. Con l'autorizzazione del Direttore, i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.
4. La sostituzione nella gestione del posteggio e la partecipazione non autorizzata di personale comportano rispettivamente la revoca della concessione ai sensi dell'art. 18, lettera j), e la sospensione prevista dall'art. 36 del presente regolamento.
5. I concessionari, per i rapporti con C.A.L S.r.l., debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.
6. Ogni concessionario deve indicare chiaramente, sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il nome della ditta e la ragione sociale, sulla base dei criteri di uniformità indicati da C.A.L S.r.l..
7. I concessionari debbono curare che i posteggi e gli annessi siano tenuti puliti e liberi da ogni rifiuto.
8. I rifiuti debbono essere, a cura dei concessionari, raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.
9. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi. E' tassativamente vietato adibire i posteggi a depositi di imballaggi.
10. Durante le ore di chiusura del Mercato, è consentito ai concessionari e loro dipendenti rimanere nello stabilimento per la conduzione della loro attività, nel rispetto delle disposizioni e limiti impartiti dal Direttore.
11. Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione di C.A.L S.r.l..
12. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere realizzata nel rispetto delle leggi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
13. E' vietato occupare in qualsiasi modo spazi diversi da quelli in concessione, salvo deroghe temporanee da concordare con il Direttore.
14. E' riconosciuto ai concessionari dei posteggi di vendita, fatta eccezione per i produttori, di sospendere l'attività per un periodo ininterrotto non inferiore a dieci e non superiore a trenta giornate lavorative per ogni anno solare per l'effettuazione del periodo di ferie.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

15. La richiesta dovrà pervenire alla Direzione del Mercato almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di ferie prescelto. Qualora le richieste presentate fossero tali da pregiudicare la corretta funzionalità del Mercato, si procederà, nell'autorizzare la chiusura dei posteggi, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
16. Inoltre la chiusura dei posteggi, anche per un solo giorno, deve essere preventivamente comunicata al Direttore.

Art. 22 – Riconsegna dei posteggi

1. Cessata o revocata la concessione, il posteggio di vendita deve essere riconsegnato a C.A.L S.r.l. entro i 15 giorni successivi alla relativa comunicazione, nelle stesse condizioni preesistenti riportate nel verbale di consegna, libero di persone e cose.
2. Nel caso in cui il concessionario non provveda alla riconsegna entro il termine di cui sopra, C.A.L S.r.l. è legittimato a provvedere direttamente a liberare i locali di cose e attrezzature presenti nello spazio coperto, con l'ausilio della vigilanza urbana, a cura e spese del soggetto inadempiente.
3. Nei provvedimenti di concessione sarà prevista espressamente l'autorizzazione, ora per allora, a C.A.L S.r.l. ad eseguire coattivamente lo sgombero di cose e attrezzature presenti negli spazi, nei casi di inottemperanza di cui al comma precedente.

Art. 23 – Minimi di attività commerciale

1. C.A.L S.r.l., sentita la Commissione di Mercato, può fissare minimi di attività annuali per i posteggi assegnati.
2. I concessionari devono produrre, su richiesta della Direzione, la documentazione attestante il raggiungimento dei minimi di attività annuali espresso in quantità di merce introdotte e/o espresso in valore.
3. Qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato per un biennio, C.A.L S.r.l., sentita la Commissione di Mercato, può provvedere al trasferimento del concessionario interessato in strutture di minori dimensioni e alla contestuale assegnazione del posteggio resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per la migliore utilizzazione dello stesso.
4. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore non predeterminati abbiano obiettivamente impedito, o quantomeno fortemente contenuto, l'attività del concessionario.

Art. 24 – Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti

1. I produttori provvedono alla vendita esclusivamente dei loro prodotti, oltretutto personalmente, anche a mezzo dei familiari o da persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato; gli uni e gli altri devono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

2. Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge 27 luglio 1967, n° 622, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari, effettuano la vendita a mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
3. E' consentito a concessionari e produttori l'acquisto di merci all'interno dello stabilimento per la rivendita nel Mercato stesso per il solo smaltimento delle scorte eccedenti.
4. I concessionari di posteggio possono effettuare vendite anche per conto terzi se specificatamente incaricati dai proprietari della merce.
5. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal vigente regolamento e dall'art. 10 della L.R. n. 1/98.
6. In ogni caso, i dipendenti degli operatori – a qualsiasi titolo presenti nell'attività di commercializzazione in atto all'interno del Mercato – non potranno svolgere autonome pattuizioni di vendita e di acquisto, al fine di non apportare turbative al corretto svolgimento delle funzioni mercatali.
7. Analogo divieto è pienamente operante per i dipendenti dell'ente gestore.

Art. 25 – Requisiti sanitari del personale addetto al Mercato.

1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari, o a contatto con gli stessi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato e dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 26 – Responsabilità

1. C.A.L S.r.l. non assume nessuna responsabilità nei riguardi dei concessionari, degli operatori o dei frequentatori del Mercato, fatte salve ed impregiudicate quelle espressamente previste dalla legge.
2. I concessionari, gli operatori e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, agli impianti e ai locali del Mercato.
3. A loro carico l'ente gestore può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 27 - Calendario e orario

1. L'ente gestore stabilisce il calendario e l'orario del Mercato.
2. Il Direttore può, in particolari circostanze, anticipare o ritardare l'inizio e il termine delle operazioni di Mercato.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 28 – Circolazione dei veicoli

1. L'ingresso e la sosta dei mezzi, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato con apposito provvedimento.
2. L'uso dei mezzi per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore.
3. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere compatibili con le esigenze strutturali, igieniche e funzionali del Mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria interna, nonché alla necessità di evitare i rumori molesti.
4. Nell'interno del Mercato la circolazione veicolare è regolata dalle ordinanze al riguardo emesse dalla competente autorità, in armonia con le norme del codice della strada.

Art. 29 – Ordine interno

1. E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze:
 - ingombrare i luoghi di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione o l'operatività dello stabilimento;
 - attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - sollecitare offerte e curare o sottoscrivere raccolte quale che ne sia l'ente beneficiario;
 - esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
 - introdurre animali;
 - accendere fuochi;
 - accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - porre in essere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
 - ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.
2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in Mercato possono esporre, in apposite bacheche predisposte dalla Direzione, gli avvisi a carattere sindacale.
3. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 30– Vendita dei prodotti

1. Il Direttore del Mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizioni che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.
2. I concessionari sono tenuti a collaborare con la Direzione per l'effettuazione dei controlli sulla merce e sugli imballaggi mettendo a disposizione in qualsiasi momento proprio personale.
3. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

4. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione vigenti.
5. Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere conformi alle norme di legge vigenti.
6. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 36 del presente regolamento.

Art. 31 – Merce in entrata e in vendita

1. Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del Mercato.
2. I concessionari non possono comunque sospendere momentaneamente la vendita.
3. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.
4. Tutte le partite poste nel posteggio si ritengono in vendita; esse sono passibili di controlli stabiliti da legge e regolamenti.
5. La merce in entrata deve essere indirizzata ai concessionari di posteggio che hanno eletto domicilio presso il Mercato, scortata di documentazione a norma di legge.
6. Dell'esatta osservanza delle norme in vigore in materia di commercializzazione di alimenti è responsabile in ogni caso l'operatore che ne tratta la vendita.

Art. 32 – Vendita all'asta

1. C.A.L S.r.l. può istituire vendite con il sistema dell'asta pubblica.
2. Le modalità verranno definite da C.A.L S.r.l..

Art. 33 - Vendita per conto

1. Per i commissionari e i mandatari che svolgono la loro attività in Mercato è previsto un compenso e una provvigione da stabilire fra le parti, secondo le norme del Codice Civile.
2. Le parti, d'intesa fra loro, predeterminano anche l'attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione.
3. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

Art. 34 – Derrate affidate alla Direzione del Mercato

1. C.A.L S.r.l. provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari nonché della cassa di Mercato, alla vendita:
 - a) delle derrate affidate alla Direzione;
 - b) delle derrate pervenute nel Mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili;
 - c) delle derrate che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al Mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.
2. I commissionari, i mandatari e la cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e le funzioni che verranno a loro indicate dall'ente gestore.
3. I predetti debbono versare, nello stesso giorno delle vendite alla cassa del Mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavato netto delle suddette vendite.
4. C.A.L S.r.l. non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso produttori, mittente o altri, per le operazioni di commercializzazione o per i prezzi praticati in dipendenza delle operazioni suddette.

Art. 35 – Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite

1. Gli operatori del Mercato possono chiedere a C.A.L. S.r.l. la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle derrate non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.
2. Per le derrate invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposita ispezione a C.A.L S.r.l. che, verificata il deterioramento, rilascia certificato di attestazione.
3. Per le derrate non idonee alla alimentazione umana, C.A.L S.r.l. rilascia un certificato comprovante la distruzione.
4. L'operatore che non ottempererà alle disposizioni suddette non può in nessun caso giustificare al committente la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero una qualità inferiore a quella ricevuta.
5. Della esatta osservanza delle norme igienico-sanitarie è responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Art. 36 – Provvedimenti sanzionatori

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di Mercato, della legge e delle altre norme applicabili, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, danno luogo ai seguenti provvedimenti sanzionatori:
 - a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività svolta a qualsiasi titolo nel Mercato o eventuale chiusura del posteggio per un periodo massimo di tre giorni di

CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA DI PARMA S.r.l.

Strada dei Mercati, 9/b – 43126 Parma - Tel. +39.0521.989452 – Fax +39.0521.951070

info@calparma.eu

effettiva attività, disposte da C.A.L. S.r.l. con provvedimento definitivo, sentito il parere della Commissione di Mercato;

- b) sospensione da ogni attività svolta a qualsiasi titolo nel Mercato e chiusura del posteggio per un periodo fino a tre mesi, previa contestazione di addebito all'interessato, disposta da C.A.L S.r.l. con provvedimento definitivo, sentito il parere della Commissione di Mercato;
 - c) revoca della concessione del posteggio, previa contestazione di addebito all'interessato, disposta da C.A.L S.r.l. con provvedimento definitivo, sentito il parere della Commissione di Mercato.
2. Ogni violazione del presente regolamento di Mercato e delle leggi in materia sarà punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.
 3. C.A.L S.r.l. provvederà a definire con apposito delibera gli strumenti sanzionatori e gli importi da comminare, nella misura minima e massima, per le singole violazioni.
 4. La sanzione amministrativa non esclude l'applicazione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.
 5. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo non esonerano i concessionari dei posteggi dal pagamento dei relativi corrispettivi.

Art. 37 - Personale

1. A tutti gli addetti operanti nel Mercato si applicano le norme ed i trattamenti previsti dalle leggi e dagli accordi collettivi di lavoro applicabili.

Art. 38 – Modifiche e integrazioni

1. Il presente regolamento può essere modificato da C.A.L S.r.l., nel rispetto della L.R. n. 1/98, previo assenso del Comune di Parma.